

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	112
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 6 (<i>Subemendamento all'emendamento 3.105 (nuova formulazione) del Relatore</i>) .	115
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti approvati</i>)	117

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni	109
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) manifesta apprezzamento per la possibilità che le modifiche proposte con il provvedimento in discussione aumentino la protezione di minori finora tutelati in maniera a suo avviso insufficiente, in quanto essi corrono il forte rischio di essere impiegati per attività criminose o di essere sottoposti a forme di sfruttamento. In proposito, osserva che andrebbe data maggiore enfasi a iniziative volte a favorire l'educazione e lo sviluppo dei minori, anche al fine di prevenire tali rischi. Nell'osservare che l'articolo in discussione si concentra invece esclusivamente sulla messa in sicurezza dei minori, ritiene utile inserire nel parere un rilievo che vada nel senso di rafforzare la dimensione formativa.

Elena CARNEVALI (PD), richiamando la sua passata esperienza di amministratrice locale, segnala le difficoltà connesse alla responsabilità di decidere l'allontanamento dei minori dalle proprie famiglie e, pertanto, si dichiara particolarmente favorevole alla proposta di modifica dell'articolo 403 del codice civile, che consente di apportare i necessari miglioramenti alla disciplina vigente. Ritiene che il testo proposto si muova, in continuità con altri provvedimenti approvati nel corso della presente legislatura, nell'ottica di garantire l'interesse superiore rappresentato dai diritti dell'infanzia.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), precisando che la dispo-

sizione in esame ha per oggetto misure urgenti transitorie da adottare prima dell'intervento del giudice competente e che, pertanto, le considerazioni svolte dalla collega Binetti sulla dimensione formativa non sembrano attinenti all'oggetto del provvedimento in discussione.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) rileva come nella proposta di parere non sia valorizzata la prevista collocazione prioritaria del minore presso parenti entro il quarto grado, mentre appare eccessivamente evidenziato il ruolo dei servizi sociali. Nel ricordare che in molte regioni tali servizi non sembrano assolvere in modo adeguato ai loro compiti, invita a modificare la predetta proposta di parere, ponendo in evidenza piuttosto la prevista collocazione prioritaria del minore presso i familiari.

Donata LENZI (PD), nell'osservare che è legittima una varietà di giudizi sulla efficacia dell'operato dei servizi sociali, precisa tuttavia che la norma non prevede un affidamento dei minori a tali servizi bensì un ruolo di questi ultimi nell'individuare le soluzioni più adatte, nell'interesse dei minori stessi. Ritiene, quindi, che sia poco fondata una contrapposizione tra servizi sociali e famiglie dei minori, come invece sembra emergere nell'intervento della collega Binetti.

Silvia GIORDANO (M5S) non ritiene utile la modifica del parere proposta dalla deputata Binetti in quanto, a suo avviso, il significato del testo proposto dalla relatrice differisce dall'interpretazione fornita dalla collega Binetti.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, al fine di recepire parzialmente le considerazioni svolte dalla collega Binetti, propone di integrare le premesse del parere inserendo un apprezzamento per la scelta di prevedere che si debba valutare prioritariamente la possibilità di collocamento del minore presso parenti entro il quarto grado in caso di necessità di intervento a tutela dei minori.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Nuovo testo C. 2546 Marchi.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 3*), precisando che essa tiene conto anche di quanto rilevato dalla collega Miotto nella seduta precedente.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute non solo per quanto concerne le iniziative relative al quarantennale dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, previste dall'articolo 6, ma più in generale nell'ambito dell'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria.

Anna Margherita MIOTTO (PD), ricordando le perplessità già espresse nel corso della presente legislatura rispetto a un eccessivo utilizzo dello strumento delle fondazioni, rileva che in questo caso l'istituzione della Fondazione appare opportuna, in quanto il suo scopo è quello di conservare un patrimonio documentale relativo alla storia di un settore della sanità pubblica. Non ritiene, invece, opportuno un coinvolgimento del Ministero della salute in tale Fondazione, avendo il Ministero una funzione decisionale in merito all'attuale politica sanitaria in ambito psichiatrico, rischiando altrimenti di generare confusione.

Donata LENZI (PD) ricorda che a livello nazionale il soggetto promotore della Fondazione è il Ministero dei beni e le attività culturali, in quanto scopo della stessa è la conservazione di un patrimonio storico rappresentato dalle cartelle cliniche dei pazienti, inclusi quelli ospitati dall'ospedale psichiatrico giudiziario. In ogni caso, un'eventuale partecipazione del Ministero della salute dovrebbe essere accompagnata da un apporto al capitale costitutivo della Fondazione. Manifesta disponibilità ad inserire nel parere un'osservazione, al fine di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero della salute nella costituzione della Fondazione.

Ileana ARGENTIN (PD) esprime perplessità circa la possibilità di utilizzare fondi del Ministero della salute per iniziative volte a tutelare un patrimonio storico, in ragione della scarsità di risorse destinate alle politiche sanitarie in ambito psichiatrico.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, nel ribadire che la finalità principale del provvedimento è quella della conservazione di un patrimonio documentale attinente alla storia della psichiatria, propone un'integrazione alla proposta di parere precedentemente illustrata, volta alla Commissione di merito di valutare un coinvolgimento del Ministero della salute nel momento costitutivo della Fondazione, anche in considerazione delle competenze sulla materia.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) ritiene utile evidenziare che un approccio culturale diffuso in tempi recenti tende a mettere in discussione il concetto di malattia mentale, concetto che, a suo avviso, deve invece essere mantenuto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 4*).

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Donata LENZI (PD) segnala di avere posto all'attenzione della relatrice le problematiche connesse all'innalzamento dell'età fino alla quale è possibile guidare gli autotreni e gli autobus, previsto dall'articolo 5-*bis* del testo in esame.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto di quanto segnalato dalla collega Lenzi (*vedi allegato 5*).

Matteo MANTERO (M5S) manifesta perplessità sull'osservazione inclusa nella proposta di parere in quanto i riflessi ed altri requisiti necessari alla guida possono non essere condizionati dall'età, ma devono essere valutati sulla base di esami obiettivi. Segnala, inoltre, il rischio che si impedisca lo svolgimento di una professione a persone in grado di guidare, in un'età in cui non è ancora possibile il loro pensionamento. Preannuncia, quindi, un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.05.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Lenzi 3.11, precedentemente accantonato.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 3.105 del relatore ed è stato fissato il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 18 della stessa giornata. Al riguardo, avverte che è stato presentato un subemendamento da parte del deputato Rondini (*vedi allegato 6*), che è da considerarsi irricevibile in quanto non incide su parti dell'emendamento del relatore, essendo volto ad aggiungere a quest'ultimo alcuni commi in nessun modo connessi a quanto previsto dall'emendamento medesimo.

Precisa quindi che, come già ricordato ieri, nella seduta odierna si procederà all'esame degli seguenti emendamenti riferiti all'articolo 3 che erano stati accantonati nel corso di precedenti sedute. Elvira Savino 3.101, Grillo 3.53, Lenzi 3.32 e 3.105 del relatore, come riformulato.

In proposito, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Elvira

Savino 3.101, in modo da prenderlo in esame insieme a tutti gli articoli aggiuntivi concernenti l'istituzione di nuove professioni sanitarie.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Grillo 3.53, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere sull'emendamento Lenzi 3.32, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 7*), e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.105, come riformulato nella seduta precedente.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Grillo 3.53 e Lenzi 3.32 e parere favorevole sull'emendamento 3.105 del relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) richiama l'attenzione di tutti i membri della Commissione sull'importanza dell'emendamento Grillo 3.53, di cui è cofirmatario. Sottolinea che la prevista trasformazione, da parte del disegno di legge in esame, degli Ordini delle professioni sanitarie in organi sussidiari dello Stato comporta gravi conseguenze, come segnalato anche nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione stessa. Si viene, infatti, a creare una nuova fattispecie, sinora non prevista dal diritto amministrativo, di enti pubblici non economici come « organi sussidiari ». Ciò appare in linea con la costante privatizzazione della sanità che caratterizza gli ultimi anni.

Ricorda che già attualmente gli Ordini delle professioni sanitarie, a partire dalla FNOMCeO, sono in grado di condizionare pesantemente l'operato del Governo e degli organi parlamentari e si oppongono a qualsiasi tentativo di modificare lo *status quo*. A suo avviso, gli Ordini sono caratterizzati anche dalla presenza di numerosi soggetti provenienti dalla massoneria e sono anche in grado di provocare una crisi di Governo. Trova assai grave che possano

essere considerati organi sussidiari dello Stato soggetti che riscuotono centinaia di milioni di euro, avvalendosi di un potere « paratributario », attraverso il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare, non potendo altrimenti esercitare la loro professione. Si tratta in molti casi, come ad esempio avviene per numerosi psicologi, di contributi assai gravosi rispetto a redditi modesti.

A suo parere, gli Ordini dovrebbero rappresentare delle associazioni di natura volontaria a tutela dei propri iscritti oppure avere natura strettamente pubblica ed essere così sottoposti al controllo della Corte dei conti. Ricorda, inoltre, il ruolo svolto dai rappresentanti degli Ordini con riferimento alle casse previdenziali, la cui gestione è stata segnata in tempi recenti da numerosi scandali. La situazione attuale, e ancor più la modifica proposta dal provvedimento in esame, nel testo trasmesso dal Senato, consentirebbe di conservare una situazione che favorisce la permanenza di conflitti di interesse, come testimoniato anche dalla presenza di un presidente di un ordine delle professioni sanitarie all'interno del Parlamento. Tutto ciò si risolve in un danno non solo per gli iscritti, ma per l'intero Paese.

Donata LENZI (PD) segnala che il tema della sussidiarietà degli Ordini è stato oggetto di un lungo approfondimento che ha portato al ritiro dell'emendamento 3.11 a sua prima firma, analogo all'emendamento Grillo 3.53. Tale ritiro è stato determinato anche dalle modifiche all'impianto dell'articolo 3 apportate nel corso dell'esame in Commissione grazie all'apporto del relatore e di molti colleghi, anche dell'opposizione. Ritiene che i componenti della Commissione dovrebbero essere orgogliosi del lavoro svolto, che potrebbe contribuire al fine di assicurare maggiori democraticità, pluralismo e rappresentatività agli ordini professionali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala, in risposta alle preoccupazioni espresse dal collega Baroni, che attualmente gli Ordini delle professioni sanitarie

sono considerati enti pubblici non economici senza alcuna ulteriore specificazione e che pertanto la previsione di considerarli organi sussidiari potrebbe servire a circoscriverne le funzioni. Nell'osservare che in ogni caso la natura di ente pubblico costituisce una garanzia, invita ad avere una maggiore fiducia sulla possibilità di valorizzare le procedure democratiche interne agli Ordini, ferma restando l'azione di vigilanza del Ministero della salute.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, nel richiamare l'intervento della deputata Lenzi, ricorda il lavoro svolto dalla Commissione al fine di assicurare maggiore trasparenza, rappresentatività e democraticità all'operato degli ordini, attraverso l'approvazione di numerosi emendamenti al riguardo. Si riserva in ogni caso di approfondire, prima dell'esame in Assemblea del provvedimento, il tema della natura sussidiaria degli ordini, non negandone la rilevanza.

Massimo Enrico BARONI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Grillo 3.53, ricordando che la Commissione ha raggiunto un'intesa condivisa solo su alcuni punti specifici, mentre numerose proposte emendative presentate dal suo gruppo sono state respinte. Nel ribadire l'incongruità di prevedere la natura sussidiaria per un ente pubblico, si interroga sulle possibili finalità sottese a tale previsione.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 3.53.

Donata LENZI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.32.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.32 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 7).

Massimo Enrico BARONI (M5S), pur esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 3.105 del relatore,

ne ravvisa alcuni aspetti contraddittori. Valuta positivamente la modifica all'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, volta ad escludere i rappresentanti di categorie professionali potenzialmente concorrenti nelle procedure di riconoscimento delle nuove professioni sanitarie. Dichiara tuttavia di non comprendere come l'impostazione complessiva del nuovo articolo 5 della legge n. 43 del 2006 possa conciliarsi con quanto previsto dai successivi articoli 4 e 5 del testo in esame, articoli che si configurano come due eccezioni che, ove confermate, impedirebbero alla Commissione di tenersi fuori da logiche « clientelari ».

Ritiene, inoltre, plausibile che vi siano state pressioni sul Ministero della salute al fine di impedire che il provvedimento in discussione giunga a conclusione entro il termine della legislatura, osservando che oltretutto, perché ciò sia possibile, il Senato dovrebbe accettare passivamente tutte le modifiche apportate dalla Camera.

Nel complesso, riconosce l'equità della procedura di individuazione di nuove professioni prevista con l'emendamento 3.105, anche se probabilmente scontenterà molti dei soggetti coinvolti.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, in relazione alle presunte contraddizioni segnalate dal collega Baroni, precisa che, come peraltro appare evidente dal testo, la nuova formulazione dell'emendamento 3.105 non incide sul contenuto degli articoli 4 e 5, ma si limita a modificare l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Precisa che l'intervento è volto a correggere un meccanismo rivelatosi poco efficace, tra l'altro eliminando, come segnalato anche dal deputato Baroni, il coinvolgimento di soggetti potenzialmente « concorrenti », ed istituendo una richiesta di riconoscimento « dal basso », con la garanzia di tempi certi e ragionevoli per le risposte.

L'obiettivo fondamentale è quello di assicurare una maggiore efficacia, prevenendo procedure aperte al riconoscimento di nuove professioni sanitarie, che può

rivelarsi necessario in conseguenza delle notevoli e rapide trasformazioni che interessano il settore della medicina.

Segnala, quindi, che i temi specifici inerenti al riconoscimento delle professioni dell'osteopata e del chiropratico saranno affrontati in sede di esame delle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 5, che avrà luogo nelle prossime sedute della Commissione.

Donata LENZI (PD), riconoscendosi pienamente nell'intervento del relatore, si limita ad osservare che la procedura delineata con l'emendamento 3.105 potrà evitare che in un futuro un singolo gruppo parlamentare possa farsi promotore del riconoscimento di una professione sanitaria.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel ringraziare il relatore per aver chiarito che il testo del suo emendamento non rappresenta una chiusura all'ipotesi di riconoscere con il provvedimento in esame la professione di osteopata, valuta positivamente l'esclusione, dalle procedure relative all'istituzione di nuove professioni sanitarie, di soggetti potenzialmente concorrenti e preannuncia, pertanto, un voto favorevole sul predetto emendamento, come riformulato.

Manifesta, quindi, il timore che non siano infondati i sospetti avanzati dal collega Baroni sulla reale intenzione di portare a compimento l'iter del provvedimento in esame. In conclusione, ribadisce

l'importanza di un riconoscimento della funzione degli osteopati al fine di ampliare la tutela della salute.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ribadisce la propria intenzione di portare a compimento entro la fine della legislatura il lavoro intrapreso, anche attraverso il raggiungimento di opportune intese con il Governo e con l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva l'emendamento 3.105 del relatore (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 7*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 settembre 2017.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.05 alle 16.35.

ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori », quale risultante dagli emendamenti approvati;

condivise, in generale, le finalità del provvedimento, volto a rafforzare le tutele

a favore dei minori, colmando alcune lacune che attualmente rendono difficoltosa la messa in sicurezza tempestiva di minori che si trovano in situazione di difficoltà;

apprezzato, in particolare, il fatto che il provvedimento faccia esplicito riferimento al ruolo dei servizi sociali locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori », quale risultante dagli emendamenti approvati;

condivise, in generale, le finalità del provvedimento, volto a rafforzare le tutele a favore dei minori, colmando alcune lacune che attualmente rendono difficol-

tosa la messa in sicurezza tempestiva di minori che si trovano in situazione di difficoltà;

apprezzati, in particolare, la scelta di prevedere che si debba valutare prioritariamente la possibilità di collocare il minore presso parenti entro il quarto grado, nonché il fatto che il provvedimento faccia esplicito riferimento al ruolo dei servizi sociali locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del
San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante « Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia », quale risultante dagli emendamenti approvati;

espresso apprezzamento per la scelta di dedicare l'anno 2018 alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978;

rilevato che a tal fine è disposto che il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, indica e sostenga su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici;

segnalato che sono già operative sul territorio nazionale altre realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 6, comma 2, sia previsto che, in relazione alle iniziative volte a diffondere la conoscenza della n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, il Ministero della salute si avvalga anche della collaborazione di altre istituzioni già esistenti che operano nel campo della storia della psichiatria.

ALLEGATO 4

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante « Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia », quale risultante dagli emendamenti approvati;

espresso apprezzamento per la scelta di dedicare l'anno 2018 alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978;

osservato, in generale, che sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento in oggetto un maggior coinvolgimento del Ministero della salute, fin dall'istituzione della Fondazione, in ragione della sua competenza nella materia;

rilevato, in particolare, che all'articolo 6, comma 2, è disposto che il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, indichi e sostenga su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici;

segnalato che sono già operative sul territorio nazionale altre realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità che fin dall'istituzione della Fondazione si possa prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute, anche in considerazione della sua competenza nella materia;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 6, comma 2, sia previsto che, in relazione alle iniziative volte a diffondere la conoscenza della legge n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, il Ministero della salute si avvalga anche della collaborazione di altre istituzioni già esistenti che operano nel campo della storia della psichiatria.

ALLEGATO 5

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb., recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'articolo 2-*quater* stabilisce che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati, ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, devono essere dotati di appositi segnali luminosi di pericolo nonché di sistemi di videosorveglianza qualora siano situati in prossimità di luoghi quali scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni;

rilevato altresì che l'articolo 5-*bis* porta da 65 a 68 anni l'età in cui è autorizzata la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica specialistica annuale che attesti il permanere dei requisiti fisici e psichici per la guida di tali mezzi. Inoltre, con riferimento ai mezzi adibiti al tra-

sporto di persone quali bus, autosnodati, autoarticolati, viene elevata da 60 a 65 anni l'età in cui è autorizzata la guida di tali mezzi e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica annuale;

manifestata perplessità in relazione a tali nuovi limiti di età per quanto concerne la tutela della salute dei conducenti e, più in generale, la sicurezza degli utenti della strada;

espresso, altresì, particolare apprezzamento per la previsione recata dall'articolo 10-*bis* del testo in esame, che introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini negli autoveicoli siano dotati di un dispositivo di allarme anti-abbandonamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere le modifiche ai limiti di età per i conducenti introdotti dall'articolo 5-*bis* del testo in esame, alla luce di potenziali rischi per la salute dei conducenti e per la sicurezza degli utenti della strada.

ALLEGATO 6

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.105 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapeuta della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi », Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità « Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione », articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili », articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 « , tutela sanitaria delle attività sportive » limitatamente alla frase « corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975

del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione « Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi ».

4-ter. Dall'entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

4-quater. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4-quinquies. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

4-sexies. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006 n. 43.

4-septies. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al

massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

0. 3. 105 (Nuova formulazione).1. Rondini.

(Irricevibile)

ALLEGATO 7

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 5, lettera f), dopo le parole: le sanzioni aggiungere le seguenti: , opportunamente graduate,.

3. 32. *(Nuova formulazione).* Lenzi, Paola Boldrini, Mariano.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Modifica alla legge 1° febbraio 2006, n. 43).* – 1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente: « Art. 5. *(Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie).* – 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni pro-

fessionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della for-

mazione universitaria delle nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evi-

tando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse ».

3. 105. *(Nuova formulazione)*. Il Relatore.